

Non servono più tre anni di attesa. Le novità riguardano 140mila coppie all'anno. E sono retroattive | **Lucia Gabriela Benenati**

# Breve decalogo del divorzio breve

**L** DIVORZIO BREVE È LEGGE E CI SI POTRÀ DIRE ADDIO in sei o 12 mesi. La legge con le nuove disposizioni sulla fine del matrimonio, che cancella i tre anni di attesa per scioglierlo, è in vigore dal 26 maggio. Le novità riguardano le 50mila coppie che divorziano ogni anno e le altre 90mila che si separano. Due i punti importanti. Il primo è la retroattività: la legge è valida anche per le cause già in corso, che potrebbero subire un'accelerazione decisiva per la risoluzione del rapporto matrimoniale. Il secondo è l'accordo: la riduzione di sei mesi si applica soltanto a chi conclude il matrimonio «serenamente»; nelle separazioni burrascose il termine è di dodici mesi, ma potrebbe allungarsi se la sentenza tarda ad arrivare. Il decreto è stato preceduto da un altro intervento legislativo (il dl 132/2014), che ha semplificato il procedimento di divorzio, prevedendo la possibilità per i coniugi di lasciarsi consensualmente anche senza rivolgersi al tribunale. *Capital*, con l'ausilio di **Valeria De Vellis**, avvocato matrimonialista in forza allo studio legale Carnelutti di Milano, ha sintetizzato tutte le novità legislative sui tempi per divorziare e sulle nuove strade per separarsi.

**Separazioni giudiziali.** È possibile presentare la domanda di divorzio dopo dodici mesi di separazione ininterrotta dei coniugi dalla comparizione avanti il presidente. «A patto che nel frattempo sia intervenuta la sentenza definitiva di separazione», puntualizza l'avvocato De Vellis.

**Separazioni consensuali.** Il termine per proporre il divorzio si riduce a sei mesi, a decorrere dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente.

**Separazioni giudiziali trasformate in consensuali.** Anche in questo caso il termine per divorziare è di sei mesi. «È un principio valido pure in caso di separazioni iniziate come contenziose e poi definite consensualmente», precisa De Vellis.

**Separazioni in corso.** Gli stessi termini della legge sono validi non solo per le coppie già separate con sentenza definitiva o con separazione consensuale omologata, ma anche per quelle che hanno la causa di separazione in corso al momento dell'entrata in vigore della legge.

**Scioglimento della comunione legale dei beni.** È anticipato al momento in cui il presidente autorizza i coniugi a vivere separati, oppure alla data in cui i coniugi sottoscrivono il verbale di separazione consensuale, purché omologato. «Non si dovrà, quindi,

più attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Tutto questo eviterà che gli effetti patrimoniali della comunione legale continuino a prodursi, benché i coniugi abbiano interrotto la convivenza iniziando vite separate», spiega l'avvocato.

**Divorzio assistito senza figli.** I coniugi possono scegliere la procedura di negoziazione assistita e divorziare senza ricorrere al tribunale. «Se non ci sono figli minori, si può concludere l'accordo di divorzio con l'assistenza dei rispettivi avvocati e, previo nullaosta del procuratore della Repubblica, trasmetterlo all'ufficiale di stato civile, che lo annoterà negli appositi registri», chiarisce De Vellis.

**Divorzio assistito con figli.** Anche in presenza di figli minorenni, si può stipulare l'accordo di divorzio con l'assistenza dei rispettivi avvocati e senza dovere ricorrere al tribunale. «Attenti però, perché se il procuratore della Repubblica che riceve l'accordo ritiene che non risponda all'interesse del minore, lo trasmette al presidente del tribunale, che fisserà un'udienza con le parti», avverte De Vellis. Se il presidente concede il nullaosta, l'accordo è trasmesso all'ufficiale di stato civile.

**Divorzio assistito con liquidazione una tantum.** È possibile concordare attribuzioni patrimoniali anche a titolo di liquidazione dell'assegno di mantenimento spettante a un coniuge. «Questo patto, però, non ha la stessa efficacia tombale degli accordi conclusi davanti al tribunale perché manca la dichiarazione di equità, necessaria per legge per rendere davvero definitiva l'attribuzione», specifica l'avvocato.

**Modifica congiunta delle condizioni di divorzio.** La legge sulla negoziazione assistita si applica anche agli accordi degli ex coniugi finalizzati a modificare, in tutto o in parte, le condizioni del loro divorzio. «Dunque, anche in questo caso, è possibile accordarsi senza dover passare dal tribunale, ma con l'assistenza degli avvocati», suggerisce.

**Divorzio davanti all'ufficiale di stato civile.** In assenza di figli minorenni, figli maggiorenni non autosufficienti economicamente o figli con grave handicap, e se l'accordo di divorzio non prevede trasferimenti patrimoniali, i coniugi possono rivolgersi, anche senza l'assistenza degli avvocati, al sindaco. «Ricevuta la dichiarazione dei coniugi, il primo cittadino li inviterà a comparire nei 30 giorni successivi per confermare l'accordo e poi procederà all'annotazione del divorzio nei registri dello stato civile». ■